

**DELIBERAZIONE 4 GIUGNO 2019
213/2019/S/GAS**

**IRROGAZIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE E ADOZIONE DI
PROVVEDIMENTI PRESCRITTIVI PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA,
CONTINUITÀ, OBBLIGHI INFORMATIVI E ACCESSO AL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL
GAS NATURALE**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1067^a riunione del 4 giugno 2019

VISTI:

- la legge 6 dicembre 1971, n. 1083 (di seguito: legge 1083/71);
- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- l'articolo 2, comma 20, lett. c) e d), della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- l'articolo 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: d.P.R. 244/01);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 29 luglio 2004, 138/04, recante "Adozione di garanzie per il libero accesso al servizio di distribuzione del gas naturale e di norma per la predisposizione dei codici di rete" (di seguito: deliberazione 138/04);
- la deliberazione dell'Autorità 24 maggio 2012, 210/2012/S/gas (di seguito: deliberazione 210/2012/S/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante "Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni" (di seguito: deliberazione 243/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2013, 574/2013/R/gas, di approvazione della "Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 – Parte I del testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019" (di seguito: RQDG 14/19);
- la deliberazione dell'Autorità 19 giugno 2014, 296/2014/R/gas, recante "Disposizioni in relazione alle fasi di accreditamento, di primo popolamento ed

- aggiornamento del registro centrale Ufficiale del Sistema Informativo Integrato, per il settore del gas naturale” (di seguito: deliberazione 296/2014/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 13 aprile 2017, 235/2017/E/gas (di seguito: deliberazione 235/2017/E/gas);
 - la deliberazione 5 dicembre 2017, 850/2017/R/gas (di seguito: deliberazione 850/2017/R/gas);
 - la determinazione del Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni dell’Autorità del 7 novembre 2017, DSAI/64/2017/gas (di seguito: determinazione DSAI/64/2017/gas);
 - la deliberazione dell’Autorità, 5 aprile 2018, 192/2018/S/gas (di seguito: deliberazione 192/2018/S/gas);
 - la deliberazione dell’Autorità 14 maggio 2019, 182/2019/E/gas.

FATTO:

1. Con la deliberazione 235/2017/E/gas, l’Autorità ha approvato una verifica ispettiva nei confronti di Metagas S.r.l. (di seguito: Metagas o società) in materia di accesso e di sicurezza del servizio di distribuzione del gas naturale.
2. In attuazione di tale programma, l’Autorità, in collaborazione con il Nucleo Speciale per l’Energia e il Sistema Idrico della Guardia di Finanza (ora Nucleo Speciale Beni e Servizi) ha effettuato, nei giorni 16 e 17 maggio 2017, una verifica ispettiva presso la sede della società avente ad oggetto gli impianti di distribuzione di gas naturale denominati “Valva” e “Laviano” gestiti dalla stessa.
3. La verifica ispettiva è stata effettuata a seguito dell’esito negativo di due controlli tecnici, effettuati il 31 gennaio e il 1 febbraio 2017, dai quali è risultato un grado di odorizzazione del gas naturale inferiore alla concentrazione minima prevista dalle norme tecniche vigenti. A seguito di tali controlli, si sono rese necessarie le denunce, ai sensi dell’articolo 5, della legge 1083/71, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno nei confronti del legale rappresentante p.t. di Metagas per i predetti casi di non conformità alla normativa vigente in materia di odorizzazione del gas.
4. Dall’analisi delle evidenze emerse in sede di verifica ispettiva e della documentazione ivi acquisita e successivamente integrata dalla società con nota del 21 giugno 2017 (acquisita con prot. Autorità 21452), è emerso che:
 - i. in violazione dell’articolo 12, comma 1, lettera c), della RQDG 14/19, Metagas non ha ottemperato all’obbligo di aggiornare la cartografia ogni quattro mesi decorrenti dalle modifiche intervenute; in particolare, la società ha dichiarato di aver incaricato i propri tecnici di predisporre *“una cartografia digitale, che sarà disponibile entro il 2017, che sostituirà quella cartacea attualmente in uso, non più aggiornata”* (punto 18 della *check list*);
 - ii. in violazione dell’articolo 12, comma 4, della RQDG 14/19, Metagas non ha predisposto, per gli impianti di distribuzione di gas naturale denominati “Valva” e “Laviano”, il “Rapporto annuale di valutazione dei rischi di

- dispersione di gas” per l’anno 2016, come dalla medesima ammesso nel corso della verifica ispettiva (punto 4 della *check list*);
- iii. in violazione dell’articolo 12, comma 5, della RQDG 14/19, la società, come dalla stessa dichiarato in sede di verifica ispettiva, con riferimento all’impianto denominato “Laviano”, non ha adempiuto all’obbligo di redigere il “Rapporto annuale dello stato elettrico dell’impianto di distribuzione” per gli anni 2015 e 2016 (punto 16 della *check list*);
 - iv. in violazione dell’articolo 12, comma 8, della RQDG 14/19, Metagas non dispone delle procedure operative ivi indicate nel rispetto delle norme tecniche vigenti e, ove mancanti, delle linee guida Uni/Cig e Apce; in particolare, la società, in sede di verifica ispettiva, ha dichiarato di svolgere le attività di cui alla predetta disposizione normativa “*sulla base di prassi interne consolidate non scritte e di non possedere procedure relative alle attività richieste*” (punto 2 della *check list*);
 - v. in violazione dell’articolo 26, comma 2, lettera l), della RQDG 14/19, la società non ha registrato, per gli impianti denominati “Valva” e “Laviano”, i quantitativi di odorizzante, misuranti in chilogrammi, immessi negli impianti medesimi, con riferimento all’anno 2016; invero, come dichiarato in sede di verifica ispettiva, per i citati impianti, “*i dati comunicati all’Autorità (...) sono quelli riscontrati dal personale addetto durante i sopralluoghi REMI e non sono stati documentati*” (punto 6 della *check list*);
 - vi. in violazione dell’articolo 28, comma 2, lettera c), punti ii) e vi), della RQDG 14/19, Metagas ha erroneamente comunicato, con riferimento all’impianto denominato “Valva”, i metri di rete in acciaio non protetta catodicamente con lunghezza di estensione maggiore di 12 metri alla quale non è stata applicata la protezione catodica con impianti a corrente impressa o con anodi galvanici e i metri di rete in polietilene, in esercizio al 31 dicembre 2016; in particolare, la società, nell’ambito della comunicazione del 2016 inviata all’Autorità, ha indicato una lunghezza pari a 6.000 metri di rete in polietilene, a fronte dei 5.800 dichiarati in sede di verifica ispettiva ed una lunghezza pari a 0 metri di rete in acciaio non protetta catodicamente con estensione maggiore a 12 metri, a fronte dei 200 dichiarati in sede di verifica ispettiva (punto 16 della *check list*);
 - vii. in violazione dell’articolo 68, comma 6, lettera a), punti i), ii) e iv), della RQDG 14/19, Metagas non ha ottemperato all’obbligo di fornire in sede di controllo, per gli impianti di distribuzione denominati “Valva” e “Laviano”, per l’anno 2016, per le richieste di pronto intervento mediante chiamata telefonica di cui all’articolo 10 della RQDG 14/19, un elenco contenente, per ogni intervento, i campi indicati in Tabella M; per le dispersioni localizzate, un elenco contenente, per ogni dispersione localizzata, i campi indicati in Tabella N, nonché, per le misure del grado di odorizzazione del gas, un elenco contenente, per ogni misura del grado di odorizzazione, i campi indicati in Tabella P (punti 9, 13 e 14 della *check list*);

- viii. in violazione dell'articolo 14, comma 11 (in vigore fino al 30 giugno 2015) e dell'articolo 15, comma 5 (in vigore dal 1 luglio 2015) della deliberazione 138/04, Metagas, in occasione della sostituzione della fornitura (c.d. *switch out*), non ha comunicato all'utente uscente, nei termini previsti dalle disposizioni in esame, la lettura corrispondente alla data della sostituzione della fornitura; in particolare, Metagas, in relazione ai PdR 07320000001593, 07320000001191, 07320000003575, 07320000001693, cessati al più tardi al 31 dicembre 2014, ha comunicato all'utente uscente le letture di *switch out* solo in data 17 maggio 2017, in ritardo di oltre due anni rispetto ai 15 giorni previsti dalla regolazione allora vigente (punto 21 e documento 21a allegato alla *check list*); inoltre, in relazione al PdR 07320000003202, cessato in data 30 aprile 2016, Metagas avrebbe comunicato la lettura di *switch out* solo in data 16 giugno 2017, in ritardo di oltre un anno rispetto ai 6 giorni previsti dalla regolazione (punto 21 della *check list* e documento allegato alla nota del 21 giugno 2017 denominato "RISPOSTA_ILLUMIA");
- ix. in violazione dell'articolo 3, comma 3, della deliberazione 296/2014/R/gas, Metagas, come dalla stessa dichiarato in sede di verifica ispettiva, non ha aggiornato i dati rilevanti del RCU secondo le modalità e le tempistiche di dettaglio definite dal gestore del Servizio Informativo Integrato nelle specifiche tecniche (punto 22 della *check list*).
5. Inoltre, dagli elementi acquisiti in sede di verifica ispettiva e dalla citata documentazione prodotta dalla società, non risultavano cessate le condotte sub i, ii, iii, iv, v, vii e ix, con possibile pregiudizio della sicurezza, continuità e qualità del servizio di distribuzione del gas erogato agli utenti.
6. Pertanto, con determinazione del Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni (determinazione DSAI/64/2017/gas), è stato avviato, nei confronti di Metagas, un procedimento ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettere c) e d), della legge 481/95 per l'accertamento della violazione delle citate disposizioni in materia di sicurezza, continuità, obblighi informativi e accesso del servizio di distribuzione del gas naturale e per l'adozione dei relativi provvedimenti sanzionatori e prescrittivi. Con la medesima determinazione di avvio è stato individuato, ai sensi dell'articolo 45, del decreto legislativo 93/11 e dell'articolo 5, comma 1, dell'allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria in complessivi euro 22.650 (ventiduemilaseicentocinquanta/00), prevedendo che l'eventuale pagamento della predetta sanzione, nella misura di un terzo del citato importo – previa cessazione delle condotte contestate suindicate ed ancora in essere – entro il termine di trenta giorni dalla notifica della determinazione DSAI/64/2017/gas, avrebbe comportato l'estinzione del procedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 5, comma 3, dell'allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com.
7. Non avendo la società inviato documentazione attestante la cessazione delle condotte contestate né pagato la citata sanzione amministrativa in misura ridotta, il procedimento sanzionatorio è proseguito nelle forme ordinarie.
8. Nel corso dell'istruttoria la società non ha presentato memorie difensive.

9. Con nota 12 marzo 2019 (prot. Autorità 6132), il Responsabile del procedimento ha comunicato le risultanze istruttorie.

VALUTAZIONE GIURIDICA:

Contesto normativo

10. Con la RQDG 14/19, l’Autorità ha regolato la qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo regolatorio 2014-2019 ed imposto una serie di obblighi in capo alle imprese distributrici in materia di sicurezza e continuità del servizio di distribuzione del gas naturale, tra cui:
- l’obbligo di predisporre la cartografia, con aggiornamento della stessa entro quattro mesi da ogni modifica intervenuta o in termini di materiali di condotte o in termini di diametri delle stesse o di pressioni di esercizio o per l’aggiunta di parti di nuova realizzazione, con esclusione degli impianti di derivazione di utenza e dei gruppi di misura (articolo 12, comma 1, lettera c);
 - l’obbligo di predisporre, per ogni impianto di distribuzione, il “Rapporto annuale di valutazione dei rischi di dispersione del gas” in conformità alle norme tecniche vigenti (articolo 12, comma 4);
 - l’obbligo di predisporre il “Rapporto annuale dello stato elettrico dell’impianto di distribuzione”, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, ove applicabile, nel rispetto delle linee guida predisposte dall’Associazione per la Protezione dalle Corrosioni Elettrolitiche (di seguito: Apce) (articolo 12, comma 5);
 - l’obbligo di disporre procedure operative nel rispetto delle norme tecniche vigenti e, ove mancanti, delle linee guida Uni/Cig e Apce, almeno per le attività di: a) pronto intervento; b) odorizzazione del gas; c) attivazione della fornitura; d) classificazione delle dispersioni localizzate; e) ricerca programmata delle dispersioni; f) protezione catodica, g) sorveglianza degli impianti di riduzione, di odorizzazione, ove previsti e di attrezzature a pressione a fini di sicurezza, efficienza e continuità di esercizio, h) gestione delle emergenze; i) gestione degli incidenti gas (articolo 12, comma 8);
 - l’obbligo di registrare, per ogni impianto di distribuzione, il quantitativo di odorizzante, misurato in chilogrammi, immesso nell’impianto medesimo (articolo 26, comma 2, lettera l).
11. Ai sensi dell’articolo 28, commi 1 e 2, della RQDG 14/19, le imprese distributrici hanno l’obbligo di comunicare all’Autorità, entro il 31 marzo di ogni anno, per ciascun impianto di distribuzione, tra l’altro, i metri di rete in esercizio al 31 dicembre dell’anno di riferimento, suddivisi per AP/MP e BP, distinguendo in:
- rete in acciaio non protetta catodicamente con lunghezza di estensione maggiore di 12 metri, alla quale non è stata applicata la protezione catodica con impianti a corrente impressa o con anodi galvanici (comma 2, lettera c), punto ii);
 - rete in polietilene (comma 2, lettera c), punto vi).

12. Ai sensi dell'articolo 68, comma 6, della RQDG 14/19, in sede di controllo dei dati di qualità da parte dell'Autorità, le imprese distributrici devono fornire su supporto elettronico:
 - per le richieste di pronto intervento mediante chiamata telefonica di cui all'articolo 10, della RQDG 14/19, un elenco contenente per ogni intervento i campi indicati in Tabella M della RQDG 14/19 (comma 6, lettera a), punto i);
 - per le dispersioni localizzate, un elenco contenente per ogni dispersione localizzata i campi indicati in Tabella N della RQDG 14/19 (comma 6, lettera a), punto ii);
 - per le misure del grado di odorizzazione del gas, un elenco contenente per ogni misura del grado di odorizzazione, i campi indicati in Tabella P della RQDG 14/19 (comma 6, lettera a), punto iv).
13. Ai sensi dell'articolo 14, comma 11, della deliberazione 138/04 (in vigore fino al 30 giugno 2015), l'impresa di distribuzione doveva comunicare all'utente uscente, entro 15 giorni dalla data di decorrenza della sostituzione nella fornitura, la lettura corrispondente alla data della sostituzione della fornitura, con la caratterizzazione della tipologia di lettura (effettiva o stimata); ai sensi dell'articolo 15, comma 5, della deliberazione 138/04 (in vigore dal 1 luglio 2015), l'impresa di distribuzione deve comunicare all'utente uscente ed all'utente subentrante, entro 6 giorni lavorativi dalla data di decorrenza della sostituzione nella fornitura, la lettura corrispondente alla data di sostituzione della fornitura, con la caratterizzazione della tipologia, se effettiva o stimata e il progressivo del volume annuo prelevato sino alla data della sostituzione. L'impresa di distribuzione trasmette anche la data effettiva di raccolta della misura ed il corrispondente dato validato.
14. Ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della deliberazione 296/2014/R/gas, ciascuna impresa di distribuzione è tenuta ad aggiornare, con riferimento a tutti i punti di riconsegna (PdR) allacciati alla propria rete, i dati rilevanti del Registro Centrale Ufficiale (RCU) di cui all'articolo 2 della medesima deliberazione, secondo le modalità e le tempistiche definite dal Gestore del Sistema Informativo Integrato nelle Specifiche Tecniche del Processo di popolamento e aggiornamento del RCU (cfr. ora l'art. 6, della deliberazione 850/2017/R/gas).

Le singole contestazioni

In relazione alla violazione dell'articolo 12, comma 1, lettera c), della RQDG 14/19 (violazione sub i)

15. Dagli elementi acquisiti in sede di verifica ispettiva è emerso che la società si è resa responsabile della violazione dell'articolo 12, comma 1, lettera c), della RQDG 14/19, per non aver aggiornato la cartografia entro i quattro mesi dalle modifiche intervenute. Del resto, la stessa società ha dichiarato in sede di verifica ispettiva di aver incaricato tecnici esterni per predisporre, entro il 2017, una cartografia digitale in sostituzione di quella cartacea non aggiornata (punto 18 della *check list*), con ciò ammettendo la violazione.

In relazione alla violazione dell'articolo 12, commi 4 e 5, della RQDG 14/19 (violazioni sub ii e iii)

16. La società si è resa, altresì, responsabile della violazione dell'articolo 12, commi 4 e 5, della RQDG 14/19, in quanto ha dichiarato di non aver mai predisposto, per gli impianti di distribuzione gestiti denominati "Valva" e "Laviano", il "Rapporto annuale di valutazione dei rischi di dispersioni di gas" per l'anno 2016 (punto 4 della *check list*) e, per l'impianto denominato "Laviano", il "Rapporto annuale dello stato elettrico dell'impianto di distribuzione" per gli anni 2015 e 2016 (punto 16 della *check list*), ammettendo, in tal modo, di essere inottemperante agli obblighi regolamentari in oggetto.

In relazione alla violazione dell'articolo 12, comma 8, della RQDG 14/19 (violazione sub iv)

17. La società si è resa, altresì, responsabile della violazione dell'articolo 12, comma 8, della RQDG 14/19 in quanto non ha provveduto a disporre, nel rispetto delle norme tecniche vigenti e, qualora mancanti, delle linee guida Uni/Cig e Apce, le procedure operative concernenti le attività indicate nello stesso articolo. In particolare, la società ha ammesso di non possedere le procedure relative alle attività richieste e di svolgere le attività elencate nell'articolo in esame sulla base di prassi interne consolidate non scritte (punto 2 della *check list*). Tale circostanza rende evidente l'inottemperanza della società all'obbligo imposto dalla regolazione di disporre di procedure operative relativamente alle attività indicate nel predetto articolo.

In relazione alla violazione dell'articolo 26, comma 2, lettera l), della RQDG 14/19 (violazione sub v)

18. La società si è resa responsabile della violazione dell'articolo 26, comma 2, lettera l), della RQDG 14/19, per non aver registrato, per gli impianti denominati "Valva" e "Laviano", i quantitativi di odorizzante, misurati in chilogrammi, immessi negli impianti medesimi, con riferimento all'anno 2016. In particolare, la società non è stata in grado di fornire la documentazione attestante i quantitativi di odorizzante immessi in rete per l'anno 2016, in quanto la stessa ha dichiarato di non aver registrato tali dati (punto 6 della *check list*), con ciò ponendosi in contrasto con il citato obbligo previsto dalla regolazione.

In relazione alla violazione dell'articolo 28, comma 2, lettera c), punti ii) e vi) della RQDG 14/19 (violazione sub vi)

19. La società si è resa responsabile della violazione dell'articolo 28, comma 2, lettera c), punti ii) e vi), della RQDG 14/19, per aver erroneamente comunicato, con riferimento all'impianto denominato "Valva", i metri di rete in acciaio non protetta

catodicamente con lunghezza di estensione maggiore di 12 metri, alla quale non è stata applicata la protezione catodica con impianti a corrente impressa o con anodi galvanici e i metri di rete in polietilene, in esercizio al 31 dicembre 2016. In particolare, in sede di verifica ispettiva, è emersa una incongruenza tra i dati dichiarati dalla società nella predetta sede e quelli indicati dalla stessa all'Autorità nell'ambito della comunicazione per l'anno 2016 dei dati di continuità e sicurezza del servizio, comunicati in data 31 marzo 2017. Infatti, nella citata comunicazione, Metagas ha indicato una lunghezza pari a 6.000 metri di rete in polietilene, a fronte dei 5.800 dichiarati in sede di verifica ispettiva e una lunghezza pari a 0 metri di rete in acciaio non protetta catodicamente di estensione maggiore di 12 metri, a fronte dei 200 dichiarati in sede di verifica ispettiva (punto 16 della *check list*). La mancata corrispondenza dei dati comunicati all'Autorità con quelli dichiarati nel corso della verifica ispettiva rende evidente la violazione da parte della società dell'obbligo regolamentare in esame.

In relazione alla violazione dell'articolo 68, comma 6, lettera a), punti i), ii) e iv) della RQDG 14/19 (violazione sub vii)

20. La società si è resa responsabile della violazione dell'articolo 68, comma 6, lettera a), punti i), ii) e iv), della RQDG 14/19, per non aver fornito, come si evince dalle dichiarazioni in sede di verifica ispettiva, per gli impianti di distribuzione denominati "Valva" e "Laviano", per l'anno 2016, gli elenchi contenenti i campi previsti dalle tabelle M, N e P della RQDG 14/19 (punti 9, 13 e 14 della *check list*).

In relazione alla violazione dell'articolo 14, comma 11 e dell'articolo 15, comma 5, della deliberazione 138/04 (violazione sub viii)

21. La società si è resa responsabile della violazione dell'articolo 14, comma 11 (in vigore fino al 30 giugno 2015) e dell'articolo 15, comma 5 (in vigore dal 1 luglio 2015) della delibera 138/04, in quanto, in occasione della sostituzione nella fornitura (c.d. *switch out*), non ha comunicato all'utente uscente, entro i termini previsti dalla regolazione, la lettura corrispondente alla data di sostituzione della fornitura. In particolare, dalla documentazione prodotta dalla società, è emerso che Metagas, con riferimento ai PdR 07320000001593, 07320000001191, 07320000003575, 07320000001693, non ha rispettato il termine di quindici giorni, previsto dall'articolo 14, comma 11, della deliberazione 138/04 allora vigente e decorrente dalla data delle sostituzioni nella fornitura (avvenuta il 31 ottobre 2014 per il PdR 07320000003575 e il 31 dicembre 2014 per i restanti PdR), per la comunicazione all'utente uscente delle letture di *switch out*, avendovi provveduto solo in data 17 maggio 2017 (punto 21 e documento 21a allegato alla *check list*); mentre, in relazione al PdR 07320000003202, la società non ha comunicato all'utente uscente la lettura di *switch out* nel termine di sei giorni, previsto dall'articolo 15, comma 5, della delibera 138/04 e decorrente dalla data della sostituzione nella fornitura avvenuta il 30 aprile 2016, avendovi provveduto solo in data 16 giugno 2017 (punto 21 della

check list e documento allegato alla nota del 21 giugno 2017, denominato “RISPOSTA_ILLUMIA”). Tale circostanza evidenzia l’inottemperanza della società all’obbligo imposto dalla regolazione di comunicare all’utente uscente nel termine previsto la lettura corrispondente alla data della sostituzione della fornitura.

In relazione alla violazione dell’articolo 3, comma 3, della deliberazione 296/2014/R/GAS (violazione ix)

22. La società si è, infine, resa responsabile della violazione dell’articolo 3, comma 3, della deliberazione 296/2014/R/gas, per non aver aggiornato i dati rilevanti nel Registro Centrale Ufficiale (RCU) del Sistema Informativo integrato (SII), secondo le modalità e le tempistiche di dettaglio definite dal Gestore del SII nelle Specifiche Tecniche del processo di popolamento e aggiornamento del RCU (punto 22 della *check list*), con ciò ponendosi in contrasto con la regolazione che richiede l’aggiornamento dei predetti dati al fine di assicurare l’accesso al servizio di distribuzione del gas naturale.
23. Inoltre, le condotte *sub* i, ii, iii, iv, v, vii e ix, non risultano cessate. Pertanto, in merito a tali violazioni permangono i presupposti per l’adozione di provvedimenti prescrittivi, come prospettato al punto 1 della determinazione DSAI/64/2017/S/gas.

QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE:

24. L’articolo 11, della legge 689/81, prevede che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
 - a) gravità della violazione;
 - b) opera svolta dall’agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
 - c) personalità dell’agente;
 - d) condizioni economiche dell’agente.L’Autorità applica i criteri di cui al sopra citato art. 11, alla luce di quanto previsto dagli artt. 24 e ss. del Regolamento Sanzioni, di cui alla deliberazione 243/2012/E/com.
25. Sotto il profilo della *gravità della violazione*, la condotta della società ha violato disposizioni volte a garantire la sicurezza del servizio di distribuzione del gas erogato agli utenti; inoltre, in relazione alla violazione degli obblighi informativi nei confronti dell’Autorità, la condotta omissiva della società contrasta con le disposizioni volte ad attivare flussi informativi funzionali allo svolgimento dei poteri di regolazione e vigilanza dell’Autorità. Rileva, ai fini della gravità, che: le violazioni *sub* ii, v e vii sono circoscritte agli impianti denominati “Valva” e “Laviano” per l’anno 2016; la violazione *sub* iii riguarda l’impianto denominato “Laviano” per gli anni 2015 e 2016; la violazione *sub* vi riguarda l’impianto denominato “Valva” per l’anno 2016. Inoltre, il mancato rispetto delle discipline sui flussi informativi, nei casi di *switch out* (violazione *sub* viii) e con riferimento all’aggiornamento dei dati del RCU (violazione *sub* ix), evidenzia quanto la società abbia disatteso disposizioni

volte ad assicurare il corretto ed efficiente accesso al servizio di distribuzione del gas naturale. In particolare, rileva che la violazione *sub viii* è circoscritta a 5 casi, di cui 4 per i quali la comunicazione all'utente uscente è avvenuta con un ritardo di oltre 2 anni ed un caso per il quale il ritardo è stato superiore all'anno

26. Con riferimento al criterio dell'*opera svolta* dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione, non risultano circostanze rilevanti.
27. Quanto al criterio della *personalità dell'agente*, rilevano le seguenti circostanze, da cui si desume un assai elevato grado di inclinazione della società alla commissione di illeciti in materia di sicurezza del servizio di distribuzione del gas: a) la società è stata recentemente sanzionata per violazioni della regolazione sul pronto intervento gas, con la deliberazione 192/2018/S/gas; b) i controlli tecnici effettuati dall'Autorità sull'impianto di Laviano da ultimo in data 20 febbraio 2019 hanno dato gli esiti negativi di cui alla deliberazione 182/2019/E/gas, con particolare riferimento alla concentrazione di odorizzante nel gas. Rileva inoltre, la circostanza che la società sia stata sanzionata, con deliberazione 210/2012/S/gas, per inottemperanza ad una richiesta di informazioni.
28. Per quanto attiene alle *condizioni economiche* dell'agente, si rileva che, dal bilancio relativo all'anno 2016, la società ha realizzato un fatturato pari a euro 515.517.
29. Gli elementi sopra evidenziati consentono di determinare le sanzioni per un importo complessivo di euro 32.350 (trentaduemilatrecentocinquanta/00), di cui euro 19.400 per le violazioni in materia di sicurezza e continuità della distribuzione gas di cui ai precedenti punti da (i) a (v), euro 5.750 per le violazioni degli obblighi informativi nei confronti dell'Autorità di cui ai precedenti punti (vi) e (vii) ed euro 7.200 per le violazioni degli obblighi informativi, nei casi di *switch out* e di aggiornamento dei dati del RCU di cui ai precedenti punti (viii) e (ix)

DELIBERA

1. di accertare la violazione, da parte di Metagas S.r.l., nei termini di cui in motivazione, degli articoli 12, comma 1, lettera c), della RQDG 14/19; 12, commi 4 e 5, della RQDG 14/19; 12, comma 8, della RQDG 14/19; 26, comma 2, lettera l), della RQDG 14/19; 28, comma 2, lettera c) punti ii) e vi) della RQDG 14/19; 68, comma 6, lettera a), punti i), ii) e iv) della RQDG 14/19; 14, comma 11, e 15, comma 5, della deliberazione 138/04; 6 della deliberazione 850/2017/R/gas;
2. di irrogare, nei confronti di Metagas S.r.l., ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lett. c), della legge 481/95, sanzioni amministrative pecuniarie per un importo complessivo di euro 32.350 (trentaduemilatrecentocinquanta/00), di cui euro 19.400 per le violazioni in materia di sicurezza e continuità della distribuzione gas, di euro 5.750 per le violazioni degli obblighi informativi nei confronti dell'Autorità ed euro 7.200 per le violazioni degli obblighi informativi, nei casi di *switch out* e di aggiornamento dei dati del RCU;

3. di ordinare, a Metagas S.r.l., ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera d), della legge 481/95, (i) di conformarsi a quanto previsto dagli articoli 12, comma 1, lettera c), della RQDG 14/19; 12, commi 4 e 5, della RQDG 14/19; 12, comma 8, della RQDG 14/19; 26, comma 2, lettera l), della RQDG 14/19; 68, comma 6, lettera a), punti i), ii) e iv) della RQDG 14/19; 6 della deliberazione 850/2017/R/gas;
4. di ordinare, a Metagas S.r.l., di pagare la sanzione irrogata entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alla Poste Italiane S.p.a., presentando il modello "F23" (recante codice ente QAE e codice tributo "787T"), come previsto dal decreto legislativo 237/97;
5. di avvisare che, decorso il termine di cui al precedente punto 3, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento (codice tributo "788T"); in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all'articolo 27, comma 6, della legge 689/81 (codice tributo "789T");
6. di ordinare, a Metagas S.r.l., di comunicare l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa irrogata all'Autorità, mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato e via mail all'indirizzo sanzioni-decisoria.aeegsi@pec.energia.it;
7. di notificare il presente provvedimento a Metagas S.r.l. (p.iva 02866300656), mediante pec, all'indirizzo metagas@pec.it e di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

4 giugno 2019

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini